CAMERA DEI DEPUTATI N. 5066

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

—

Perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico

Presentato il 29 agosto 1990

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Le pensioni del regime generale INPS (anche nel caso di lavoratori con pari anzianità contributiva ed eguale livello retributivo) possono presentarsi con importi diversificati in relazione all'anno di decorrenza, ossia all'anno in cui il lavoratore si è collocato in pensione.

Il fenomeno, comunemente individuato con l'espressione «pensioni d'annata», può essere sostanziamente ricondotto a due fattori essenziali: *a*) modificazioni legislative dei parametri di calcolo della pensione e dei massimali di retribuzione pensionabile; *b*) perdita del potere reale di acquisto derivante dall'inflazione.

A) MODIFICAZIONI LEGISLATIVE

Per illustrare gli effetti di maggiore dimensione derivanti dall'evoluzione legislativa è opportuno ricordare le più rilevanti modifiche del sistema pensionistico nelle diverse materie:

Commisurazione della pensione

Le pensioni fino all'anno 1968 sono state calcolate con riferimento all'ammontare dei contributi versati e non alla retribuzione del lavoratore.

Le pensioni retributive con decorrenza anteriore al 1969 sono state rapportate al 65 per cento della retribuzione.

Le pensioni con decorrenza tra il 1969 ed il 1975 sono state rapportate al 74 per cento della retribuzione.

Retribuzione pensionabile

Fino al 30 giugno 1982 le retribuzioni di riferimento per il calcolo della pensione sono state considerate nel loro valore nominale, ossia decurtato in termini reali della svalutazione monetaria.

Dal 1° luglio 1982 le retribuzioni utili per il calcolo della pensione sono rivalutate con l'applicazione dell'indice ISTAT del costo vita.

Massimale di retribuzione pensionabile

La retribuzione massima da prendere a base del calcolo della pensione (cosiddetto tetto pensionistico) è rimasta invariata dal 1968 al 1981 a lire 12.601.680 annue, quindi è stata aggiornata per il biennio 1981-1982 ed è stata indicizzata dal 1983 secondo il sistema di perequazione automatica delle pensioni.

B) PERDITA DEL POTERE REALE DI ACQUISTO

Di facile intuizione sono gli effetti negativi che i fenomeni inflazionistici hanno prodotto sul potere di acquisto delle pensioni espresso in termini reali, nonostante l'operare dei meccanismi di perequazione automatica. Infatti tali meccanismi solo di recente hanno previsto le due componenti: dinamica salariale e costo vita.

* * *

Per eliminare gli effetti negativi prodottisi per le ragioni sopra esposte sono stati operati, in passato, interventi legislativi intesi ad affrontare di volta in volta taluni aspetti della complessa questione.

Il problema delle pensioni d'annata necessita pertanto di un ulteriore intervento diretto a risolvere gli inconvenienti che le norme perequative già realizzate non hanno eliminato.

Il presente provvedimento prevede in particolare:

Articolo 1. – Sono disposte rivalutazioni degli importi all'atto della prima liquidazione dei trattamenti con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 nelle seugenti misure:

il 40 per cento per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

il 32 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968;

il 25 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975;

il 20 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.

Ciò al fine di stabilire un riallineamento con le condizioni normative vigenti dal luglio 1982 in poi riguardo:

ai criteri di calcolo per la determinazione della pensione (retributiva anzichè contributiva) e della retribuzione pensionabile (media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio indicizzate fino all'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione in luogo della media delle retribuzioni dell'ultimo triennio non indicizzate, per tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982);

alla misura della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione (2 per cento per ogni anno di anzianità contributiva in luogo dell'1,625 per cento per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969 e dell'1,85 per cento per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975).

L'importo della pensione, come sopra ricalcolato, è ulteriormente rivalutato in relazione all'anno di decorrenza sulla base di coefficienti che tengono conto dell'andamento del costo della vita e dell'evoluzione dei salari. Tale norma si applica anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1989.

L'intera manovra di riliquidazione è operata con riferimento all'importo risultante all'atto della prima liquidazione, ossia all'atto della originaria decorrenza della pensione.

Al fine di contenere la spesa nell'ambito degli stanziamenti disponibili gli aumenti sono limitati secondo le diverse quote del loro ammontare:

fino a lire 100.000 mensili l'aumento è corrisposto al 100 per cento;

da lire 100.000 a lire 200.000 l'aumento è corrisposto al 60 per cento;

da lire 200.000 a lire 300.000 l'aumento è corrisposto al 30 per cento;

oltre lire 300.000 l'aumento è corrisposto al 15 per cento.

Qualora il trattamento riliquidato presenti un ammontare inferiore a quello in pagamento è considerato in ogni caso l'importo in pagamento.

Gli effetti delle rivalutazioni sono articolati (per ragioni di copertura finanziaria) nel quadriennio 1990-1993 in ragione rispettivamente del 20 per cento, 37 per cento, 56 per cento e 100 per cento del loro ammontare.

Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 1994, le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 non beneficiate dalla normativa precedentemente descritta, sono riliquidate con l'attribuzione di lire 2.100 mensili per ogni anno di anzianità contributiva utile, con un aumento minimo di lire 40.000 mensili.

Nell'ipotesi di pensioni liquidate secondo la formula contributiva, per le quali non si è tenuto conto dell'anzianità contributiva, il beneficio è tradotto in un aumento in misura percentuale pari all'8 per cento.

Si dispone, altresì, che il meccanismo di perequazione automatica per dinamica salariale dal 1° gennaio 1991 sia applicato sull'intero ammontare della pensione, ivi comprese le quote fisse.

Articolo 2. – La norma porta ad attuazione, dal 1° settembre 1990, la rivalutazione delle pensioni liquidate in relazione al massimale del regime generale INPS anteriormente all'indicizzazione del massimale stesso, nel periodo tra il 1° gennaio 1971 ed il 31 dicembre 1984.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989 ha disposto rivalutazioni che sono state erogate nel limite del 60 per cento del loro ammontare. L'articolo in esame prevede che dal 1° settembre 1990 sia erogato anche l'ulteriore importo del 40 per cento.

Articolo 3. – Stabilisce che, con decorrenza 1° gennaio 1991, si provvederà all'adeguamento delle pensioni dei regimi sostitutivi ed esonerativi delle forme di previdenza sostitutive del regime generale con assunzione dei relativi oneri da parte delle singole gestioni e categorie interessate.

Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti

La mancanza di una previsione legislativa, intesa ad assicurare un diretto collegamento delle pensioni dei pubblici dipendenti ai miglioramenti economici concessi al personale in attività di servizio, secondo le cadenze temporali derivanti dalla contrattazione e dalle disposizioni legislative che regolano gli stipendi delle categorie non contrattualizzate, ha determinato il fenomeno delle pensioni d'annata. Ciò comporta un divario a parità di anzianità e qualifiche tra le pensioni dei dipendenti pubblici collocati in pensione in epoche diverse, divario che è tanto maggiore quanto è più lontana la data di collocamento a riposo.

Il sistema di collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, introdotto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, e dalle successive disposizioni emanate nella specifica materia, intese a perequare i trattamenti in atto (legge 17 aprile 1985, n. 141; decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468; legge 29 dicembre 1988, n. 544), non ha eliminato le differenziazioni esistenti nei trattamenti delle varie categorie di pensionati.

Una perequazione completa delle vecchie pensioni determinerebbe oneri non sostenibili dalla attuale situazione della finanza pubblica, per cui gli ulteriori interventi diretti a risolvere il mancato adeguamento dei trattamenti di quiescenza devono essere finalizzati ad attenuare le più consistenti differenze di trattamento esistenti in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni.

Il provvedimento che viene proposto è inteso ad assicurare un parziale allineamento delle pensioni pubbliche ai livelli stipendiali derivanti dai benefici contrattuali del periodo 1985-1987, privilegiando per il settore statale i trattamenti con decorrenze anteriori alle date di riconoscimento delle «anzianità pregresse» di cui all'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

Pertanto, motivi di bilancio non hanno consentito di considerare i miglioramenti retributivi concessi con i contratti relativi al periodo 1988-1990 ed anzi, dovendo l'iniziativa muoversi entro i limiti imposti dagli stanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), l'allineamento ai benefici dei contratti 1985-1987 viene operato in un quinquennio (1990-1994) in ragione dei due terzi.

L'onere previsto per i miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato (di cui all'articolo 4) ammonta a lire 335 miliardi nel 1990, 659 nel 1991, 1.011 nel 1992, 1.654 nel 1993 e 2.334 nel 1994.

Sono previsti anche aumenti delle pensioni, in carico alle Casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, considerando una perequazione parziale con riferimento alle cessazioni *ante* 1983.

Gli aumenti concessi in percentuali, variabili per scaglioni d'importo e per epoche di cessazione sono corrisposti, per esigenze di bilancio, nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992.

I miglioramenti percentuali vengono calcolati sugli importi delle pensioni in pagamento al 31 dicembre 1988, con esclusione

dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori per i titolari di pensioni di privilegio.

Sono previste, inoltre, maggiori percentuali di aumento per i pensionati della Cassa sanitari rispetto a quelle della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e della Cassa insegnanti. Essi sono dovuti alla diversa dinamica contrattuale delle rispettive categorie di iscritti.

Con lo stesso provvedimento, in favore dei pensionati della CPDEL, della Cassa sanitari e della Cassa insegnanti, cessati dal servizio nei periodi dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977, sono previsti ulteriori aumenti del 4 per cento per il primo scaglione di cessazione e del 6 per cento per il secondo.

Questi ulteriori aumenti percentuali sono calcolati sull'importo delle pensioni in pagamento al 31 dicembre 1988 e non su quello della pensione già maggiorata con le percentuali indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

Tali benefici, richiesti espressamente dalle organizzazioni sindacali, intendono sanare la disparità di trattamento che i cessati in detti periodi hanno avuto rispetto ai cessati in epoche precedenti e successive a quelle indicate, in seguito al ritardo con il quale è iniziata la perequazione automatica delle pensioni, prevista dalla legge n. 177 del 1976; disparità che non è stata eliminata con la legge 17 aprile 1985, n. 141.

Per la Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari aiutanti e coadiutori, infine, è previsto un aumento percentuale del 25 per cento per tutti gli scaglioni, da calcolarsi con la stessa modalità delle altre Casse, sulle pensioni in pagamento al 31 dicembre 1988 e ciò nella considerazione che a tale data i livelli retributivi di queste categorie hanno raggiunto valori abbastanza omogenei per tutti i gruppi di cessazioni dal servizio considerati in questa occasione.

Gli oneri derivanti dai miglioramenti predetti, calcolando che i benefici vengono corrisposti in modo scaglionato nel periodo 1990-1995, ammontano a circa 109 miliardi per il 1990, a 427 miliardi per il 1991, a 642 miliardi per il 1992, a 647 miliardi per il 1993, a 658 mliliardi per il 1994 ed a 664 miliardi per il 1995.

Per la copertura degli oneri derivanti alle gestioni delle Casse si provvede mediante l'aumento, a decorrere dall'1° gennaio 1991, dei contributi a carico degli iscritti e degli enti datori di lavoro. Gli aumenti sono fissati per la CPDEL, la Cassa insegnanti e la Cassa ufficiali giudiziari in misura pari allo 0,60 per cento per il 1991 e lo 0,40 per cento per gli anni dal 1992 al 1995, senza superare complessivamento l'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Per i lavoratori la quota di aumento è dello 0,35 per cento fisso, la parte rimanente è a carico degli enti; per gli iscritti alla Cassa sanitari non è previsto alcun aumento in quanto il relativo contributo del personale è già del 9 per cento.

Le disposizioni relative alle pensioni del settore pubblico del presente disegno di legge prevedono in particolare:

Articolo 4. - Aumento, con decorrenza dal 1° luglio 1990, delle pensioni del personale indicato nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 (con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro), contemplate nell'articolo 4, in aliquote percentuali stabilite in relazione al periodo di cessazione dal servizio come da allegata tabella B.

Gli aumenti sono applicati in misura intera o inferiore all'intero, in relazione sia all'importo della pensione di godimento sia alla data di collocamento a riposo (pensioni contemplate o meno dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 544 del 1988).

Sono escluse dai miglioramenti le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo (tabella A annessa alla legge n. 177 del 1976).

L'articolo prevede anche che l'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai

ricevitori ed ai portalettere, nonchè dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti. Infine si stabilisce la gradualità dei miglioramenti, correlata alle disponibilità finanziarie, nel quinquennio 1990-1994 e la competenza delle Direzioni provinciali del tesoro per la attribuzione dei medesimi.

Articolo 5. – Dispone l'aumento percentuale dell'importo delle pensioni della CPDEL e delle Casse per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983. Con le stesse modalità vengono aumentate le pensioni della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa agli ufficiali giudiziari e coadiutori. Indicazione dei relativi oneri e dei mezzi per farvi fronte.

Articolo 6. – Copertura finanziaria degli oneri del provvedimento relativi al triennio 1990-1992 con gli specifici accantonamenti previsti nella legge finanziaria 1990.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1. – Si dispone la riliquidazione delle pensioni del regime generale INPS d'importo superiore al trattamento minino in relazione all'anno di decorrenza in misura pari al 40 per cento (*ante* il 1° maggio 1968), 32 per cento (tra il 1° maggio 1968 e il 31 dicembre 1968), 25 per cento (tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1975), 20 per cento (tra il 1° gennaio 1976 e il 30 giugno 1982).

L'aumento è limitato secondo le seguenti quote:

fino a lire 100.000 mensili l'aumento è corrisposto al 100 per cento;

da lire 100.000 a lire 200.000 l'aumento è corrisposto al 60 per cento;

da lire 200.000 a lire 300.000 l'aumento è corrisposto al 30 per cento;

oltre lire 300.000 l'aumento è corrisposto al 15 per cento.

Dette pensioni ed inoltre le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 sono rivalutate con l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui alla tabella *A* allegata al disegno di legge, in relazione all'anno di decorrenza.

La corresponsione degli aumenti è graduata in un quadriennio (1990-1993) secondo quote pari rispettivamente al 20 per cento, 37 per cento, 56 per cento e 100 per cento.

Inoltre, dal 1° gennaio 1994 le pensioni che non usufruiscono dei precedenti aumenti sono migliorate con un beneficio pari a lire 2.100 mensili per ogni anno di anzianità contributiva utile.

Per le pensioni contributive l'aumento è in misura pari all'8 per cento.

In ogni caso è garantito un aumento mensile pari a lire 40.000.

Sono escluse da ogni beneficio le pensioni di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 1985.

Il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1991 trova applicazione anche sulle quote fisse.

Le valutazioni degli oneri sono correlate ad un quadro economico che prevede per il 1990 aumenti semestrali, in relazione al costo della vita pari al 3,7 per cento dal 1° maggio 1990 e al 3 per cento dal 1° novembre 1990. Per gli anni successivi si è calcolato un aumento per dinamica salariale reale pari all'1 per cento in ciascun anno mentre per le variazioni del costo della vita si è fatto riferimento alle previsioni contenute nel documento governativo di programmazione economico-finanziaria (*Doc.* LXXXIV, n. 3), che indica una variazione pari al 4,5 per cento, 3,9 per cento, 3,5 per cento rispettivamente per gli anni 1991, 1992, 1993; per l'anno 1994 ed i successivi è stato confermato il valore ipotizzato per il 1993.

Gli elementi di calcolo degli oneri sono esposti come segue nelle tabelle 1 e 2.

Articolo 2. – La norma dispone che i miglioramenti previsti per le pensioni liquidate sul massimale del regime generale INPS (con

decorrenza tra il 1° gennaio 1971 ed il 31 dicembre 1984) dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989, corrisposti per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti del 60 per cento del loro ammontare, siano erogati dal 1° settembre 1990 anche per l'ulteriore quota del 40 per cento.

Gli elementi di calcolo degli oneri sono esposti come segue nella tabella 3.

* * *

Gli oneri finanziari per ciascun anno del decennio 1990-1999 risultano dalla tabella 4.

Articolo 4. – Si prevede l'aumento delle pensioni statali di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, escluse quelle a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, con l'applicazione delle percentuali fissate dalla tabella B allegata al disegno di legge per le singole categorie ivi indicate, in relazione agli anni di cessazione dal servizio o di decorrenza della pensione.

1) L'aumento è limitato in base a quote diffenziate della pensione annua lorda per il personale che non ha fruito del riconoscimento delle anzianità pregresse o degli analoghi benefici previsti per i dirigenti statali e categorie equiparate e per il personale della magistratura.

Le quote di abbattimento delle percentuali d'incremento sono fissate come segue:

a) personale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge n. 544 del 1988:

fino a 2.000.000 l'aumento è corrisposto al 100 per cento;
da 2.000.000 a 3.000.000 l'aumento è corrisposto all'85 per cento;
oltre 3.000.000 l'aumento è corrisposto al 65 per cento;

b) personale che ha già fruito della riliquidazione della pensione con il beneficio del riconoscimento delle anzianità pregresse o con i benefici di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425 (personale della magistratura) e al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 (dirigenti e personale equiparato):

fino a 2.000.000 l'aumento è corrisposto al 100 per cento;
da 2.000.000 a 3.000.000 l'aumento è corrisposto al 40 per cento;
oltre 3.000.000 l'aumento è corrisposto al 20 per cento.

2) La corresponsione degli aumenti è articolata, in relazione alle disponibilità finanziarie, nel quinquennio 1990-94 secondo le seguenti quote:

1° luglio 1990: 23 per cento;
1° gennaio 1991: 25 per cento;
1° gennaio 1992: 38 per cento;
1° gennaio 1993: 62 per cento;
1° gennaio 1994: 65 per cento;
1° luglio 1994: 100 per cento.

I dati relativi agli oneri sono indicati nella tabella 5.

Sono stati considerati per il 1990 aumenti semestrali per il costo vita del 3,7 per cento dal 1° maggio 1990 e del 3 per cento dal 1° novembre 1990. Per la dinamica salariale è stato calcolato per ogni anno un aumento dell'1 per cento. Per le variazioni del costo vita si è tenuto conto dei tassi previsti nel documento governativo di programmazione economico-finanziaria.

Articolo 5. – Dispone l'aumento delle pensioni in carico delle Casse amministrate della Direzione generale degli istituti di previdenza relative alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983.

Gli aumenti sono attribuiti in misura differenziata secondo scaglioni d'importo annuo fino a 5 milioni, da 5 a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza, per la CPDEL e la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate nelle seguenti misure:

a) del 50, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 35, del 25 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

Per la Cassa per le pensioni ai sanitari, gli scaglioni sono fissati per l'importo annuo fino a 15 milioni, da 15 a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 70, del 40 e del 30 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 45, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 35, del 30 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 25, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

Per le cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è prevista la concessione di un ulteriore aumento rispettivamente del 4 e del 6 per cento.

Gli aumenti per i trattamenti della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori sono fissati, con le stesse modalità di calcolo, nella misura unica del 25 per cento.

I miglioramenti sono corrisposti, per esigenze di bilancio, nella misura del 33 per cento dal 1° luglio 1990, del 66 per cento dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento dal 1° gennaio 1992.

Gli oneri finanziari sono indicati nella tabella 6.

Alla copertura degli oneri per le pensioni delle Casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza si provvede con l'aumento delle aliquote contributive degli iscritti e degli enti datori di lavoro secondo le misure e gli importi indicati nella tabella 7.

TABELLA 1

ONERI EX ARTICOLO 1 - RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

ANNI	A) Miglioramenti selezionati			A) Miglioramenti ex comma 10			Totale	
	Numero beneficiari (*migliaia di unità*)	Importo medio (*migliaia di lire*)	Spesa totale (*miliardi di lire*)	Numero beneficiari (*migliaia di unità*)	Importo medio (*migliaia di lire*)	Spesa totale (*miliardi di lire*)	Numero beneficiari (*migliaia di unità*)	Spesa totale (*miliardi di lire*)
1990	1.140	555,1	633	–	–	–	1.140	633
1991	1.100	1.042,6	1.147	–	–	–	1.100	1.147
1992	1.070	1.584,1	1.695	–	–	–	1.070	1.695
1993	1.040	2.838,6	2.952	–	–	–	1.040	2.952
1994	1.010	2.966,6	2.996	1.740	676	1.176	2.750	4.172
1995	970	3.100,1	3.007	1.670	706	1.179	2.640	4.186
1996	931	3.239,6	3.016	1.604	738	1.183	2.535	4.199
1997	894	3.385,4	3.027	1.539	771	1.187	2.433	4.214
1998	857	3.537,7	3.032	1.470	806	1.190	2.335	4.222
1999	824	3.696,9	3.046	1.418	842	1.193	2.242	4.239

TABELLA 2

ONERI EX ARTICOLO 1 - DINAMICA SALARIALE SU QUOTE FISSE

ANNI	Numero beneficiari (*migliaia di unità*)	Importo medio (*migliaia di lire*)	Spese totale (*miliardi di lire*)
1990	–	–	–
1991	2.150	50,1	107
1992	2.080	98,8	205
1993	2.025	150,2	304
1994	1.965	202,8	399
1995	1.886	260,3	491
1996	1.811	324,7	588
1997	1.739	392,3	682
1998	1.669	464,0	774
1999	1.602	539,9	865

TABELLA 3

ONERI EX ARTICOLO 2 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 16-12-1985

ANNI	Numero beneficiari (*migliaia di unità*)	Importo medio (*migliaia di lire*)	Spese totale (*miliardi di lire*)
1990	31	1.032,3	32
1991	31	2.806,7	87
1992	30	2.966,6	89
1993	30	2.999,8	90
1994	30	3.033,6	91
1995	29	3.120,7	91
1996	29	3.187,9	92
1997	28	3.267,9	92
1998	28	3.337,5	93
1999	27	3.425,9	93

TABELLA 4

ONERI COMPLESSIVI IN MILIARDI DI LIRE

ANNI	Rivalutazione (*ex articolo 1*)	Dinamica salariale cifre fisse (*ex articolo 1*)	D.P.C.M. 16 dicembre 1985 (*ex articolo 2*)	Totale
1990	633	-	32	665
1991	1.147	107	87	1.341
1992	1.695	205	89	1.989
1993	2.952	304	90	3.346
1994	4.172	399	91	4.662
1995	4.186	491	91	4.768
1996	4.199	588	92	4.879
1997	4.214	682	92	4.988
1998	4.222	774	93	5.089
1999	4.239	865	93	5.197

TABELLA 5

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI INDIVIDUATE DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 544 DEL 1988, DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3

ANNI	Beneficiari	Aumento mensile	Aumento annuo	Onere (*miliardi*)
1990	622.961	70.392	492.742	307
1991	607.921	76.379	992.922	604
1992	594.798	119.684	1.555.886	925
1993	582.334	195.385	2.539.999	1.479
1994	570.800	287.316	3.735.106	2.132
1995	559.510	254.149	3.303.936	1.849
1996	549.182	254.527	3.308.848	1.817
1997	539.417	255.102	3.316.328	1.789
1998	527.373	254.745	3.311.686	1.746
1999	521.147	250.884	3.261.491	1.700

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4

ANNI	Beneficiari	Aumento mensile	Aumento annuo	Onere (*miliardi*)
1990	313.585	12.774	89.420	28
1991	308.391	13.814	179.585	55
1992	302.780	21.737	282.587	86
1993	296.753	35.739	464.607	138
1994	290.096	53.563	696.321	202
1995	283.772	81.543	1.060.065	301
1996	277.100	83.137	1.080.778	299
1997	270.301	84.658	1.100.557	297
1998	263.374	86.301	1.121.908	295
1999	256.315	87.877	1.142.397	293

TABELLA 6

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI AI CONTRATTI 1985-1987

(Oneri nel periodo 1990-1999 per le Casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza)

ESERCIZIO	CPDEL (*miliardi*)	CPS (*miliardi*)	CPI (*miliardi*)	CPUG (*miliardi*)	COMPLESSO	
					Beneficiari (*numero*)	Oneri (*miliardi*)
1990	92,3	15,0	1,4	0,3	350.104	109,0
1991	362,0	59,1	5,6	1,2	344.668	427,9
1992	543,1	89,1	8,4	1,8	338.684	642,4
1993	545,0	92,0	8,6	1,8	331.657	647,4
1994	555,0	93,0	8,8	1,8	323.717	658,6
1995	560,0	94,0	9,9	1,8	314.967	664,7
1996	565,0	95,0	9,0	1,9	304.586	670,9
1997	565,0	95,0	9,0	1,8	293.315	670,8
1998	560,0	94,0	8,9	1,8	279.668	664,7
1999	550,0	93,0	8,8	1,8	264.042	653,6

TABELLA 7

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NEL PERIODO 1990-1999 A COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DELLE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PER LA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI AI CONTRATTI 1985-1987

ANNO	MAGGIORAZIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE			CPDEL			CASSA SANITARI			CASSA INSEGNANTI			CASSA UFFICIALI GIUDIZARI		
				CONTRIBUTI AGGIUNTIVI			CONTRIBUTI AGGIUNTIVI			CONTRIBUTI AGGIUNTIVI			CONTRIBUTI AGGIUNTIVI		
	Ente o Stato	Lav. o Cassa	Totale	A carico enti (*miliardi*)	A carico lavoratore (*miliardi*)	Totale (*miliardi*)	A carico enti (*miliardi*)	A carico della cassa (*miliardi*)	Totale (*miliardi*)	A carico enti (*miliardi*)	A carico lavoratore (*miliardi*)	Totale (*miliardi*)	A carico Stato (*miliardi*)	A carico lavoratore (*miliardi*)	Totale (*miliardi*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1991	0,25	0,35	0,60	91,1	127,2	218,3	15,1	20,8	35,9	2,0	1,7	3,7	0,2	0,4	0,6
1992	0,65	0,35	1,00	250,2	135,0	385,2	40,2	21,9	62,1	5,0	1,9	6,9	0,7	0,4	1,1
1993	1,15	0,35	1,40	425,4	142,1	567,5	68,1	24,2	92,3	5,9	2,1	8,0	1,2	0,5	1,7
1994	1,15	0,35	1,50	479,0	148,0	627,0	72,0	25,7	97,7	6,9	2,2	9,1	1,5	0,5	2,0
1995	1,15	0,35	1,50	506,5	155,0	661,5	81,5	26,5	108,0	7,5	2,3	9,8	1,6	0,5	2,1
1996	1,15	0,35	1,50	529,5	162,0	691,5	87,0	27,9	114,9	8,4	2,4	10,8	1,6	0,6	2,2
1997	1,15	0,35	1,50	553,5	167,5	721,0	92,4	29,5	121,9	8,7	2,5	11,2	1,7	0,6	2,3
1998	1,15	0,35	1,50	577,0	175,0	752,0	97,0	31,2	128,2	9,5	2,6	12,1	1,8	0,6	2,4
1999	1,15	0,35	1,50	584,8	180,3	765,1	103,0	33,0	136,0	10,1	2,7	12,8	1,9	0,6	2,5
Complesso...	–	–	–	3.997,0	1.392,1	5.389,1	656,3	240,7	897,0	64,0	20,4	84,4	12,2	4,7	16,9

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione liquidati a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 è aumentato, rispettivamente, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 31 dicembre 1968, del 25 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1975, del 20 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1976 ed il 30 giugno 1982.

3. L'importo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, come determinato ai sensi del comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di decorrenza.

4. Per le pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata norma.

5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli importi di cui al presente articolo è effettuato, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale decorrenza.

7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000.

8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento.

9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1990-1993, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 56 e 100 per cento del loro ammontare.

10. Ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982 con effetto dal 1° gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile determinato come segue:

a) in misura pari a lire 2.100 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con un minimo complessivo di lire 40.000 mensili nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1° maggio 1968 ed il 30 giugno 1982;

b) in misura pari all'8 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico in pagamento al 1° gennaio 1994, con un minimo complessivo di lire 40.000 mensili, nel caso di trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968.

11. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determinazione degli aumenti di cui al comma 10 è effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

12. Gli aumenti previsti nel comma 10 non si applicano ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

13. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1° gennaio 1990. Gli aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente al 1° gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

14. Con effetto dal 1° gennaio 1991 gli aumenti delle pensioni per dinamica salariale si applicano sull'intero importo di pensione spettante al 31 dicembre dell'anno precedente. Con la stessa decorrenza sono abrogati i commi sesto e settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Art. 2.

(Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989)

1. Con effetto dal 1° settembre 1990 l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.

Art. 3.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale, nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale)

1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

Art. 4.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con eccezione di quelle a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal 1° luglio 1990, nelle misure percentuali indi-

cate, con riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella B allegata alla presente legge.

2. I miglioramenti previsti dal comma 1 sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

3. Per le pensioni indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annuo lordo fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari all'85 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 65 per cento.

4. Per le restanti pensioni gli aumenti percentuali sono applicati sull'importo di pensione annua lorda fino a due milioni in misura intera, sull'ulteriore importo da due a tre milioni in misura pari al 40 per cento e sull'importo eccedente i tre milioni in misura pari al 20 per cento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella *A* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177.

6. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

7. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione, in misura pari al 23 per cento dal 1° luglio 1990, al 25 per cento dal 1° gennaio 1991, al 38 per cento dal 1° gennaio 1992, al 62 per cento dal 1° gennaio 1993, al 65 per cento dal 1° gennaio 1994 e al 100 per cento dal 1° luglio 1994.

Art. 5.

(*Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza*)

1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, è aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1988, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio, rispettivamente, per i primi 5.000.000, per l'eccedenza fino a 10.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 50, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 35, del 25 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato applicando le seguenti percentuali, rispettivamente, per i primi 15.000.000, per l'eccedenza fino a 20.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 70, del 40 e del 30 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1969;

b) del 45, del 35 e del 25 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1969 al 31 dicembre 1974;

c) del 35, del 30 e del 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

d) del 25, del 15 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 dicembre 1982.

3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2 relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre 1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6 per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con le stesse modalità previste dal comma 1.

4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento, nella misura unica del 25 per cento.

5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a decorrere dal 1° luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1992.

6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991 pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare l'1,50 per cento delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse, la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per le pensioni ai sanitari si provvede con un contributo a partire dal 1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,25 per cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,40 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovrà superare l'1,15 per cento delle retribuzioni imponibili.

7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

8. All'onere derivante dall'aumento del contributo per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1991 e in lire 700 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere a regime derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quello di cui all'articolo 5, è valutato in annue lire 7.000 miliardi a decorrere dal 1994.

2. All'onere relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, valutato in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, in lire 2.000 miliardi per il 1991 e in lire 3.000 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*
(*prevista dall'articolo 1, comma 3*)

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA

Anno di decorrenza del trattamento pensionistico	Coefficiente di rivalutazione
1965 ed anteriori	17,8264
1966	17,1875
1967	16,4634
1968	15,9735
1969	15,0151
1970	12,8640
1971	11,6713
1972	10,1166
1973	9,2646
1974	6,8154
1975	6,3894
1976	5,4310
1977	4,7921
1978	4,2596
1979	3,4077
1980	2,6623
1981	2,1298
1982	1,7038
1983	1,5973
1984	1,3844
1985	1,2779
1986	1,1714
1987	1,1181
1988	1,0649

TABELLA B
(*prevista dall'art. 4, comma 1*)

CATEGORIE

DECORRENZA	Magistrati ordinari e Amministrativi	Dirigenti civili dello Stato e Aziende autonome professori Universitari	Dirigenti militari ed equiparati	Personale scuola docente e non docente	Personale non dirigente Stato ed Università	Militari Forze Armate e corpi di Polizia non dirigenti	Personale non dirigente ente F.vie dello Stato	Personale non dirigente Az.de autonome
fino al 1972	102	63	85	59,43	29,18	91,68	74,63	43,79
1973	102	63	85	58,83	25,40	88,14	88,06	54,61
1974	102	63	85	58,83	25,40	88,14	70,23	54,61
1975	102	63	85	58,83	25,40	80,56	70,23	54,61
1976	72	67	90	66,41	26,80	78,77	68,02	48,45
1977	75	64	88	26,09	23,96	68,92	13,66	56,17
1978	78	72	74	26,09	2,27	31,33	13,66	–
1979	–	–	–	26,09	2,27	31,69	13,66	–
1980	–	–	–	26,09	2,27	30,69	13,66	–
1981	–	–	–	26,09	2,27	30,69	13,66	–
1982	–	–	–	26,09	2,27	19,50	5,35	–
1983	–	–	–	9,26	–	10,32	–	–
1984	–	–	–	9,26	–	4,63	–	–
1985	–	–	–	9,26	–	4,63	–	–
1986	–	–	–	–	–	–	–	–
1987	–	–	–	–	–	–	–	–